

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 8 agosto 2023, n. 137

Autorizzazione allo scarico dell'effluente del depuratore consortile a servizio dell'agglomerato di Corsano nel "C.le Torrente Ricco". - art. 124 del d.lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti, da ultimo prorogata con DGR 1424 del 01/09/2021;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti;
- la D.G.R. n. 56 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato prorogato l'incarico di direzione dei Servizi della Giunta regionale;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Regionale n. 154 del 23/05/2023;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato d.lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del d.lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000 così come da ultimo modificato con LR n. 32/2022, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;

- il RR n. 13/2017 *“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;
- il Regolamento (UE) 200/741 del 25/05/2020 recante disposizioni minime per il riutilizzo delle acque reflue affinate;
- il DL 14/04/2023, n. 39 (convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1 L 13 giugno 2023, n. 68) recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche;

PREMESSO CHE:

- questa Sezione, con AD n. 74 del 04/04/2017, ha rilasciato sia l’autorizzazione provvisoria allo scarico dell’effluente del depuratore consortile a servizio dell’agglomerato di Corsano, sia l’autorizzazione provvisoria al riutilizzo delle acque reflue affinate nel comprensorio irriguo gestito dal Comune di Corsano;
- l’AQP, con nota prot. 67307 del 15/06/2017, ha trasmesso le attestazioni richieste nel titolo autorizzativo allo scarico;
- l’AQP, con nota prot. 8103 del 23/01/2018, ha trasmesso il piano di gestione speciale ex RR n. 13/2017;
- l’AQP, con nota prot. 9573 del 25/01/2018, ha chiesto il rinnovo del titolo autorizzativo allo scarico e quello relativo al riutilizzo delle acque reflue affinate;
- l’AQP, con nota prot. 86562 del 29/08/2018, ha trasmesso il piano di gestione ex RR n. 13/2017;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 12003 del 17/10/2018, ha richiamato il Comune di Corsano ad ottemperare alle prescrizioni indicate nell’AD n. 74 del 04/04/2017;
- il Comune di Corsano, con nota del 28/01/2019, acquisita in atti al prot. 1166 del 30/01/2019, ha riscontrato solo parzialmente la nota di sollecito della Regione;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 11119 del 09/09/2019, ha diffidato le Amministrazioni comunali ricomprese nell’agglomerato di riferimento relativamente alle immissioni abusive delle acque meteoriche di dilavamento in fogna nera, come segnalate ripetutamente da AQP; tale diffida è stata successivamente ribadita con nota prot. 4495 del 11/05/2020;
- questa Sezione, con nota prot. 8591 del 01/09/2020, ha diffidato l’AQP per i superamenti dei valori limite segnalati da Arpa Puglia e, con riguardo ai frequenti superamenti del parametro “Cloruri”, ha chiesto ad AQP ed ai Comuni ricompresi nell’agglomerato l’attivazione delle opportune iniziative di controllo;

ATTESO CHE:

- l’agglomerato di Corsano è costituito dai Comuni di Corsano, Alessano, Tiggiano e dalle località di *Marina di Guardiola, Marina di Novaglie, Montesardo*;
- dalla documentazione acquisita in atti, si constata che il depuratore ha un processo biologico a fanghi attivi con stabilizzazione aerobica dai fanghi e successiva loro disidratazione meccanica; l’impianto è attualmente dimensionato per trattare un carico in ingresso pari a 18.500 AE ed una portata media oraria di 104 mc/h, scaricando un effluente conforme ai valori limite di tab. 4 all. V alla parte III del TUA nel C.le Torrente Ricco;
- nella sua attuale configurazione impiantistica, il depuratore è costituito dalle seguenti stazioni di trattamento:

Linea acque

- grigliatura;
- equalizzazione;
- Sedimentazione primaria;

- Predenitrificazione;
- ossidazione-nitrificazione;
- sedimentazione secondaria;
- disinfezione con ipoclorito di sodio;

Linea fanghi

- stabilizzazione aerobica;
- ispessimento;
- disidratazione;
- letti di essiccamento di emergenza;
- in adiacenza al depuratore è ubicato l'impianto di affinamento gestito sempre da AQP;
- Il recettore finale è raggiunto attraverso un collettore emissario della lunghezza di circa 800 m nel punto di scarico avente le seguenti coordinate nel sistema UTM WGS84 33N: 789.735,78 E, 4.419.213,78 N; (18°23'15,70"E, 39°52'24,66"N, – nel sistema WGS84);
- Il PTA, nel suo aggiornamento 2015-2021, ha previsto un carico riveniente dall'agglomerato di 22.200 AE, una potenzialità nominale del depuratore di 18.500 AE (capacità max 22.200), il rispetto dei limiti allo scarico di tab. 4 all. V alla parte III del TUA ed il riutilizzo delle acque reflue affinate per gli usi irrigui;
- in base ai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2021, emerge che gli AE serviti siano pari a 9.322 e che il volume trattato, espresso in termini di mc/anno, sia stato pari a 493.115 (1.351 mc/giorno ~ 56 mc/ora);
- dall'esame degli esiti degli accertamenti analitici condotti da Arpa Puglia sull'effluente depurato nel 2022 si è verificato un superamento del parametro "Azoto totale", tre superamenti del parametro "Fosforo Totale" e tre del parametro "Cloruri";
- Nel primo semestre del 2023 Arpa non ha attualmente segnalato superamenti dei valori limite allo scarico;

VISTO CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli "di interesse provinciale", così come indicati all'art. 28 della LR n. 17/2000;
- la piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- la Regione Puglia, con l'art. 7 della LR n. 32/2022, ha abrogato le lettere "h" e "i" del comma 1 dell'art. 28 della LR 30 novembre 2000, n. 17, determinando, in ragione dell'esistente normativa sopracitata e della LR n. 44/2018, anche la riallocazione delle funzioni sanzionatorie in capo alle sue Sezioni competenti;
- per le finalità connesse al presente atto, la **Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione** è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA; inoltre, unitamente alla **Sezione Contenzioso Amministrativo**, come soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative per superamento dei limiti allo scarico e mancato rispetto delle prescrizioni impartite con i relativi titoli autorizzativi;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite

- dall'all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- la LR n. 17/2000, agli art. 25 e 26, ha definito i compiti delle Province e dei Comuni in materia di risorse idriche e difesa del suolo; tali competenze sono state ulteriormente confermate con DPGR n. 178 del 2010 (BURP n. 42 del 04/03/2010); successivamente, il RR n. 13/2017, richiamando il quadro delle competenze già definito dalle norme pocanzi richiamate, ha introdotto, all'art. 10, particolari disposizioni per la gestione degli oneri manutentivi e di vigilanza e controllo dei corpi idrici naturali extra-consortili interessati dallo scarico dei depuratori comunali;
 - le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal d.lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 22 della LR 18/2012, l'AQP Spa, in qualità di Gestore del SII, a scaricare l'effluente del depuratore a servizio dell'agglomerato di Corsano nel C.le Torrente Ricco, nel punto di scarico individuabile alle seguenti coordinate nel sistema UTM WGS84 33N: 789.735,78 E, 4.419.213,78 N; (18°23'15,70"E, 39°52'24,66"N, – nel sistema WGS84);
2. **di stabilire che:**
 - a. il presente atto disciplinerà il solo scarico delle acque reflue nel recettore finale, mentre con un atto dirigenziale autonomo verrà autorizzato il riutilizzo delle acque reflue affinate ai sensi della normativa vigente;
 - b. il presente atto avrà validità di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati; almeno 1 anno prima della sua scadenza, l'AQP Spa dovrà inoltrare, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 124 del DLgs 152 del 3 Aprile 2006 e ss. mm. ii., allegando

la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni, fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;

c. l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 4 dell'allegato 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., con assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato e con un limite massimo di **E. Coli pari a 2.500 UFC/100 ml**;

3. di stabilire che l'AQP osservi le seguenti prescrizioni:

a. entro 60 giorni dalla notifica del presente atto:

- dovrà attestare la piena funzionalità degli auto-campionatori e dei misuratori di portata in ingresso ed in uscita dall'impianto;
- dovrà verificare ed attestare la presenza dei cartelli già installati e riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017;

b. entro 180 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento dovrà redigere e trasmettere, alla Regione ed ARPA, il Piano di Monitoraggio con le modalità riportate all'allegato C6 – Gestione degli scarichi del RR n.13/2017;

c. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto **2c**, **nonché la qualità delle acque reflue affinate da garantire nel riutilizzo irriguo**, potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, o finanche di tab. 4 per tutti quei parametri che il presidio depurativo in esame non è in grado di trattare; resta comunque ferma la necessità di garantire l'assenza allo scarico del depuratore delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006;

d. ai sensi della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA, in ragione della potenzialità massima del depuratore, dovrà effettuare un numero **minimo** di autocontrolli sull'effluente depurato pari a 12 all'anno per i parametri di tab.1 (con valori limite di tab. 4), di cui almeno 8 dovranno essere estesi a tutti i parametri di tab.4 (**E. Coli max 2.500 ufc/100 ml**); lo stesso numero **minimo** di autocontrolli dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;

e. in attesa della piena operatività del Piano di Monitoraggio di cui al punto C6 dell'allegato C al RR n. 13/2017, dovrà effettuare un monitoraggio delle acque del corpo idrico recettore, a monte ed a valle del punto di scarico, prevedendo una frequenza semestrale delle misure e considerando il seguente set minimo di parametri: **PH, temperatura, Azoto Totale (come N), Fosforo Totale (come P), Ossigeno disciolto %, COD, Batteri coliformi a 37°C, Streptococchi fecali, Escherichia coli, Test di tossicità**; **unitamente ai predetti controlli il gestore dovrà predisporre un apposito report fotografico dello stato dei luoghi**; il gestore **dovrà indicare le coordinate dei punti di monitoraggio a monte ed a valle dello scarico**; il monitoraggio del corpo recettore potrà essere modificato e/o integrato secondo le indicazioni che Arpa Puglia eventualmente fornirà nell'ambito del processo di validazione del Piano di Monitoraggio ai sensi del RR n. 13/2017;

f. con cadenza annuale dovrà trasmettere:

- i dati del monitoraggio sull'affluente, effluente e corpo idrico recettore (3d e 3e); qualora, però si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli **sull'effluente**, questi dovranno essere prontamente trasmessi, **unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse**;
- l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
- l'attestazione di efficienza funzionale del recapito finale;
- e schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;

g. qualora ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza, di gestione speciale o di gestione provvisoria, dovrà osservare gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017;

- h. dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
- i. dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa Puglia, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;
4. **di stabilire che** AQP spa rispetti gli obblighi di **registrazione e di conservazione dei documenti** previsti dal **Piano di Gestione e dagli annessi allegati**, nonché dal **disciplinare di gestione ordinaria**;
5. **di stabilire che** AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione:
- a. dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
- b. dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfezione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
- c. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel D.lgs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
- d. dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (lettera c) dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico, **il riutilizzo delle acque reflue affinate e dei fanghi di depurazione, nonché la qualità del corpo recettore**; nei limiti sopra imposti, il gestore dovrà trasmettere la comunicazione preventiva completa delle informazioni indicate al comma 5 dell'art. 110 del TUA;
- e. dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
- f. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;
6. **di stabilire che** intorno al punto di scarico valgono i divieti di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017;
7. **di impegnare** la Provincia di Lecce a verificare l'esistenza di concessioni all'emungimento di acque sotterranee ancora attive, ricadenti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico di cui all'art. 9 comma 1 del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle tempestivamente per effetto dei divieti di cui al citato articolo;
8. **di impegnare Arpa Puglia:**
- a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire 12 accertamenti analitici all'anno sull'effluente depurato per i parametri di tab. 1 (valori limite di tab. 4); di questi, minimo 8 dovranno essere effettuati considerando i parametri ed i relativi valori limite di tab. 4 (E. Coli max 2.500 ufc/100 ml);
- b. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs.

152/2006;

c. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale;

9. **di impegnare** l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;
10. **di impegnare** i Comuni di Corsano, Alessano, Tiggiano, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia di Lecce, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;
11. **di impegnare** specificatamente i Comuni di Corsano, Alessano, Tiggiano ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni (L.R. n.36 del 20/07/94, DGR n.3819 del 06/10/84) e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in merito al divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;
12. **di impegnare altresì la Provincia di Lecce ed il Comune di Corsano, ognuno per le specifiche competenze delegate**, a svolgere le attività di polizia idraulica e gli appropriati interventi di manutenzione del tratto di recapito a valle del punto di scarico, al fine di consentire il corretto inalveamento delle portate effluenti; **l'AQP dovrà corrispondere il contributo dovuto ai sensi delle disposizioni del RR n. 13/2017, stipulando appositi protocolli d'intesa**;
13. **di impegnare** la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;
14. **di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale unitamente alla Sezione Contenzioso Amministrativo** della Regione a notificare la scrivente Sezione, anche con report annuali, delle attività di controllo effettuate sull'impianto e delle procedure sanzionatorie attivate a seguito di superamento dei valori limite allo scarico e/o mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei titoli autorizzativi ex art. 124 del TUA;
15. **di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;
16. **di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
17. **di precisare** che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
18. **di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
19. **di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Lecce, ai Comuni di Corsano, Alessano, Tiggiano;

20. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente provvedimento, sarà:

- a. conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b. inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c. inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d. inviato in formato digitale all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Lecce, ai Comuni di Corsano, Alessano, Tiggiano;
- e. pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
- f. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Gestione delle infrastrutture idrico fognarie
Emiliano Pierelli

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Andrea Zotti